

## Pec Presidente Tribunale CS

---

**Da:** marcocorno@pec.it  
**Inviato:** martedì 18 novembre 2025 14:24  
**A:** presidente.tribunale.cosenza@giustiziacer.it  
**Oggetto:** Porco Giuseppe - Richiesta di pubblicazione decreto e piano con omissis  
**Allegati:** Decreto di ammissibilità e sospensiva.pdf; Piano con omissis.pdf

In allegato decreto e piano con omissis per come richiesto dal Giudice da pubblicare sul sito del Tribunale di Cosenza.

Cordialmente.

--  
**Dott. Marco Corno**

Revisore Legale  
Consulente del Giudice  
Esperto in diritto della crisi

Registro Revisori Legali c/o MEF n. 164043  
Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cosenza n. 20/B  
Albo CTU c/o Tribunale di Cosenza n. 180/17/VG  
Albo Gestori della Crisi d'Impresa c/o Ministero della Giustizia n. 2334

Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e quindi ne è proibita l'utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail.

**TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA**

*Visto: Si decreta che esponente delle procedure  
è a conoscenza.*

Cosenza, 18-11-15

*MONTEFIORE*  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE VICARIO  




TRIBUNALE DI COSENZA  
Ufficio procedure concorsuali

**Proc. n. 128-1/2025 PU**

**Decreto di pubblicazione di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore  
(artt. 67-70 C.C.I.I.)**

La giudice, dott.ssa Marzia Maffei,

letto il ricorso depositato nell'interesse del **Sig. Giuseppe Porco**, nato a San Lucido (CS) il 19.09.1976, C.F. PRCGPP76P19H971C, avente domicilio in Cosenza alla Via Edoardo Galli n. 80, al fine di ottenere l'omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I.;

verificata la competenza territoriale di questo ufficio, alla luce del centro di interessi principali del debitore; premesso che ai sensi dell'art. 67 C.C.I.I. la domanda deve essere corredata dall'elenco:

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che nel caso di specie la documentazione allegata risulta completa;

osservato, inoltre, che ai sensi dell'art. 68 C.C.I.I. alla domanda deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura e indicare, altresì, se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

rilevato che, nel caso di specie, la relazione redatta dall'OCC, dott. Marco Corno, risulta completa rispetto a quanto richiesto dalla normativa;

osservato che, allo stato, non appaiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 C.C.I.I.; ritenuto, pertanto, che la proposta sia ammissibile;

vista la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

letto l'art. 70 C.C.I.I.;

PQM

**Dispone**

- che il piano e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza (o del Ministero della giustizia) (previo oscuramento dei dati sensibili afferenti le condizioni di salute del debitore, e di quelli afferenti soggetti diversi dal debitore, in particolare dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento a condizioni personali e di salute, dati anagrafici dei familiari conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute);
- che l'OCC provveda a darne comunicazione entro trenta giorni dalla pubblicazione a tutti i creditori; **dispone** il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento n. 128/2025 PU:

**avverte** che le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

**dispone** che nel proprio avviso ai creditori l'OCC avverta:

- che ricevuta la comunicazione ogni creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Si comunichi al gestore della crisi che lo comunicherà al ricorrente e curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 17.11.2025

La Giudice

dott.ssa Marzia Maffei

**TRIBUNALE DI COSENZA**

Sezione Fallimentare

\* \* \*

**RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA**

in ordine alla procedura di Ristrutturazione dei Debiti del Consumatore

promossa da Porco Giuseppe

\* \* \*

Organismo di Composizione della Crisi:

Camera di Commercio di Cosenza

Il Gestore della Crisi:

Dott. Marco Corno

## **1. Premessa.**

Il sottoscritto Dott. Marco Corno, professionista iscritto all'ODCEC di Cosenza nonché al Registro dei Revisori Legali tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Consulente del Giudice del Tribunale di Cosenza, Gestore della Crisi d'Impresa, domiciliato in Torano Castello (CS) alla Via Abramo Cariati, con determina n. 102/2025 (**All. 2**) è stato nominato gestore della crisi da sovraindebitamento per valutare la procedura promossa da Porco Giuseppe (C.F. PRCGPP76P19H971C).

Il professionista incaricato dichiara di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dalla legge ed inoltre attesta:

- che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale in nome e per conto della parte interessata.

Il ricorrente riferisce invece:

- di versare in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio posseduto e prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- di non essere soggetto a procedure concorsuali;
- di non aver beneficiato nei precedenti cinque anni di istituto analogo.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissione alla procedura in esame anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
  - b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  - d) indicazione presunta dei costi della procedura.
-

Da aggiungersi in ipotesi di concordato minore anche l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.

**2. Situazione finanziaria, patrimoniale ed economica con indicazione delle cause dell'indebitamento, della diligenza impiegata dal debitore e delle ragioni dell'incapacità dello stesso di adempiere le obbligazioni assunte.**

Sulla base della documentazione consegnata allo scrivente professionista e di quella ulteriormente acquisita è possibile evidenziare quanto segue.

**A) SULLE POSIZIONI DEBITORIE**

In danno di parte ricorrente pendono le seguenti posizioni:

CREDITORE	GRADO	IMPORTO
BCC MEDIOCRAKI	IPOTECARIO	58.854,12
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	PRIVILEGIATO GENERALE	4.085,77
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE	PRIVILEGIATO GENERALE	1.293,40
AGOS (CQS, Prestito e Carta)	CHIROGRAFARIO	38.967,00
<b>TOTALE</b>		<b>103200,29</b>

Oltre le competenze dell'OCC, di grado prededucibile, in capo a parte ricorrente pari a € 3.380,00.

Nel suddetto elenco compare l'importo per come precisato dai creditori finanziari per sorte capitale desunto anche dalle banche dati interpellate (Crif e Centrale Rischi).

La tabella che segue riepiloga i domicili digitali rinvenuti per i suddetti creditori:

CREDITORE	DOMICILIO DIGITALE
BCC MEDIOCRAKI	07062.ufficialegal@actaliscertymail.it

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	cal.procedure.concorsuali.speciali@pec.agenziariscossione.gov.it
AGOS (Cessione, Prestito e Carta)	fiorenzo.bertona@ordineavvocativercelli.eu

I debiti sopra enucleati venivano assunti in un periodo in cui i redditi del debitore facevano presumere l'integrale soddisfacimento degli stessi e quindi contratti con la ragionevole prospettiva di poterli onorare.

Riguardo alla diligenza impiegata da parte ricorrente nel contrarre i debiti, risulta doveroso richiamare l'art. 68 co. 3 del CCII che dispone quanto segue: "*L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.*"

Pertanto, i soggetti finanziatori sono tenuti a considerare il merito creditizio valutato come reddito disponibile ovvero reddito complessivo da ISEE (**All. 4**) pari a € 29.531,00/12 = € 2.460,92 dedotta la somma per vivere dignitosamente pari a € 1.325,18 e misurata moltiplicando l'importo dell'assegno sociale di € 538,69 per il parametro ISEE del nucleo pari a 2,46.

Nella fattispecie tale soglia è risultata pari a € 1.135,74 ovvero € 2.460,92 - € 1.325,18


**L'importo di € 1.135,74 rappresenta, dunque, la soglia massima oltre la quale i soggetti finanziatori possono ritenersi responsabili del sovraindebitamento di parte ricorrente, come nel caso in esame.**

**Infatti, le rate mensili superano la suddetta soglia.**

**Appare quindi evidente che, tenuto conto di esigenze familiari, l'attuale esposizione debitoria genera una paralisi che non consente a parte ricorrente di ripianare i debiti se non attraverso la presente procedura di composizione della crisi.**

L'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte è riconducibile alle

vicessitudini susseguitesi nel tempo e di seguito indicate.



Il sig. Porco Giuseppe ha dimostrato piena collaborazione con l'Organismo di Composizione della Crisi, fornendo tempestivamente la documentazione richiesta e rappresentando in modo trasparente la propria condizione reddituale e patrimoniale. Tale atteggiamento conferma la buona fede e la volontà di addivenire a una soluzione equa e sostenibile dei propri debiti.

Il ricorrente riferisce che alla data di redazione della presente relazione non è a conoscenza dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori né di giudizi pendenti.

#### B) SULLA CONSISTENZA E SULLA COMPOSIZIONE DEL PATRIMONIO

Il ricorrente possiede un patrimonio così composto:

##### BENI IMMOBILI

1. Abitazione principale sita in San Lucido identificata catastalmente al f. 4, p.la 663, sub. 8.  
Valore commerciale (**All. 7**): € 70.000,00.
2. Terreno agricolo (Ficheto) sito in San Lucido identificato catastalmente al f. 4, p.la 481.  
Valore da ISEE: € 2.008,00.

## BENI MOBILI E/O BENI MOBILI REGISTRATI

1. Arredamento abitazione principale;
2. Autovettura tg. BP034FA (**All. 8**), veicolo strumentale al lavoro e alle esigenze familiari;

I valori di stima dei suddetti beni mobili sono irrilevanti ai fini della procedura per vetustà e/o l'utilizzo personale.

Il ricorrente riferisce di non essere più in possesso delle autovetture aventi targhe CA553FM, CS473032 e CN802VM.

## CREDITI E/O ALTRI TITOLI

Assenti.

## DISPONIBILITA' LIQUIDE

TIPO RAP-PORTO	IDENTIFICATIVO RAPPORTO	CODICE FISCALE DELL'OPERATORE FINANZIARIO	SALDO AL 31 DICEMBRE	GIACENZA MEDIA	DATA INIZIO	DATA FINE
01	118226	02300410780	465	301		
			TOTALE (A)	TOTALE (B)	DIFFERENZA (A-B)	
			465,00	301,00	164,00	

## C) SULLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI DEGLI ULTIMI 3 ANNI

Il ricorrente ha percepito nell'ultimo triennio i seguenti redditi (**All. 9**):

ANNO	REDDITO IMPONIBILE	IMPOSTA NETTA
Certificazione Unica 2025 (anno d'imposta 2024)	€ 27.301,32	€ 4.240,40
Modello 730/2024 (anno d'imposta 2023)	€ 26.274,00	€ 4.002,00
Modello 730/2023 (anno d'imposta 2022)	€ 26.096,00	€ 3.699,00

## D) SU STIPENDI, PENSIONI, SALARI ED ENTRATE DEL DEBITORE E DEL SUO NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare del ricorrente è composto da 4 persone (**All. 10**) e la liquidità necessaria al suo sostentamento è pari ad € 1.800,00.

Le principali spese mensili, infatti, sono le seguenti:

Spesa alimentare	€ 700,00
Utenze domestiche (energia elettrica, gas, telefonia)	€ 200,00
Veicoli e/o mezzi di trasporto (carburante, rca, bollo auto e manutenzione)	€ 350,00
Tributi locali	€ 50,00
Spese complementari (abbigliamento, spese mediche e terapie, etc.)	€ 500,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.800,00</b>

Dall'esame dell'ISEE si desume che il reddito familiare corrisponde a quello dei loro componenti.

Pertanto, la rata massima non dovrà eccedere l'importo di € 660,92 ovvero € 2.460,92 (reddito familiare) - € 1.650,00 (spese correnti).

### **3. Sintesi della Proposta.**

Il ricorrente ha deciso di sottoporre ai propri creditori una Proposta al fine di ripianare i debiti contratti.

Come si evince dalla documentazione depositata dal ricorrente, il debito complessivo accertato risulta essere pari ad € 103.200,29.

La proposta presentata dal ricorrente prevede la soddisfazione dei creditori nella misura di € 72.158,12 oltre alle spese di procedura.

### **4. Fattibilità della Proposta.**

Lo scrivente è chiamato anche ad attestare la fattibilità della Proposta e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

---

Nello specifico la proposta prevede il pagamento integrale dei creditori prededucibili, il soddisfo nella misura del 100% dei creditori privilegiati e del 30% dei chirografi.

**Parte ricorrente propone di versare € 78.000,00 in 10 anni ovvero 120 mensilità: 6 rate iniziali da € 563,33 per i creditori prededucibili, poi 91 rate da € 646,75 per i privilegiati ed infine 23 rate da € 578,43 per i creditori chirografari.**

Le classi creditorie privilegiate verrebbero soddisfatte in misura non inferiore a quella realizzabile, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione.

Pertanto, lo scrivente professionista ritiene idonea la proposta avanzata dal debitore e trascritta nella presente relazione.

## **5. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione.**

Lo scrivente è chiamato a valutare infine la convenienza della Proposta rispetto all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Appare quindi necessario analizzare nello specifico il profilo di un'eventuale ipotesi liquidatoria del patrimonio immobiliare posseduto dal ricorrente al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare la massa creditoria.

Ebbene, il patrimonio immobiliare del debitore (immobile + terreno) assume un valore complessivo di € 72.000,00 ca.

Tale valore rappresenta il presumibile valore di mercato, non quello di effettivo realizzo che potrebbe risultare ridotto di almeno il 25% in ipotesi di vendita giudiziaria.

Considerando la crisi del mercato immobiliare e lo stato dei beni descritto in perizia, appare opportuno affermare che una previdente previsione prevede una situazione di oggettiva difficoltà per quanto attiene alla vendita e quindi all'immediato realizzo della somma.

---

## **6. Valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.**

Il Gestore della Crisi attraverso accessi nelle diverse banche dati tra cui Crif e Centrale Rischi tenuta da Banca d'Italia nonché interrogazioni varie tra cui quelle avanzate all'Agenzia delle Entrate e all'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha potuto riscontrare che la documentazione consegnata è conforme e priva di incongruenze significative.

Dalla visure di Crif (**All. 11**) e Centrale Rischi (**All. 12**), infatti, non si evincono segnalazioni e/o anomalie diverse rispetto a quelle già rese dall'istante.

Anche dalle note dei creditori (**All. 13**) non sono emerse comunicazioni d'irregolarità e/o condizioni ostative per l'instaurazione della presente procedura.

Pertanto, sulla base di tali considerazioni, la documentazione in atti che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del ricorrente può essere ritenuta attendibile e sufficientemente completa per promuovere la procedura di composizione della crisi in epigrafe.

## **7. Compenso del professionista incaricato.**

Il compenso dell'OCC è stato calcolato ai sensi del D.M. 202/2014.

Tale compenso è da considerarsi prededucibile ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del CCII sebbene la sua liquidazione/convalida debba avvenire terminata l'esecuzione della procedura omologata.

## **8. Giudizio finale.**

I controlli eseguiti consentono di formulare un giudizio professionale che, pur presentando l'alea normale, può ritenersi fondatamente attendibile e responsabilmente espresso soprattutto sulla scorta della documentazione rinvenuta.

Le conclusioni esposte nella presente relazione sono basate sul complesso delle indicazioni e

---

delle considerazioni delineate nella relazione stessa. Pertanto, nessuna parte della presente relazione potrà essere considerata, o comunque utilizzata, disgiuntamente dal documento nella sua interezza e per finalità diverse da quelle per cui è stata redatta.

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, dunque, lo scrivente professionista

ESAMINATI

1. Le informazioni messe a disposizione dal ricorrente e quelle ulteriori acquisite dallo scrivente come allegati alla presente relazione;
2. La situazione patrimoniale ed economico-finanziaria del ricorrente;
3. La proposta formulata dal ricorrente;

ATTESTA

allo stato odierno la fattibilità del Proposta nonché la completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.


Lo scrivente professionista rimane a disposizione per eventuali integrazioni e si impegna, in caso di omologa, a riferire per iscritto ogni 6 mesi (entro il mese di giugno e dicembre di ciascun anno) sullo stato dell'esecuzione della procedura.

Con osservanza.

Data 16/10/2025.

  
IL PROFESSIONISTA  
Dott. Marco Corrao

Con la firma sul presente atto il ricorrente conferma il contenuto della relazione tecnica e le informazioni rese al suddetto professionista.

  
PARTE RICORRENTE  
Ricorre